SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2445

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ORLANDO, STANISCIA, DI ORIO, CARCARINO, BERGONZI, ALÒ, MARCHETTI, CORVINO, SCRIVANI e FERRARI Francesco

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1996

Integrazioni e modifiche alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, concernente le caratteristiche degli apparecchi e dei congegni automatici da gioco

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - La presente proposta di legge nasce dalla necessità di rimuovere le ambiguità, gli equivoci e le incertezze derivanti dall'applicazione della normativa concernente apparecchi e congegni da gioco, normativa da integrare con accorgimenti «tecnici» atti a definire puntualmente ed esaustivamente il rapporto trattenimento-azzardo.

In ultima istanza si propone di concretizzare le risultanze dell'analisi del relatore dello stesso provvedimento presso la X Commissione della Camera dei deputati, l'onorevole Rebecchi, che nella seduta del 9 marzo 1995 sosteneva: «Le tre categorie nuove che si vogliono costruire nel campo dell'automatico (sono): in primo luogo, apparecchi da trattenimento, in secondo luogo, apparecchi che consentono la vincita di piccoli premi che mai potranno costituire fine di lucro, infine apparecchi per il gioco d'azzardo che non si vogliono per il gioco da trattenimento, ma che si vogliono lasciare di libero utilizzo all'interno dei Casinò. Saranno, quindi, da considerare giochi d'azzardo quelli che consentono una vincita superiore ai premi ammessi».

La normativa in vigore, tesa ad evitare qualsiasi azzardo «connesso all'intrattenimento a premio», stabilisce che rientra nell'azzardo stesso la vincita puramente aleatoria, mentre appare pienamente lecita la vincita «ad abilità preponderante».

Resta, però, dubbia la collocazione della vincita «ad alea preponderante» ed è questo il nodo che la presente proposta intende sciogliere in modo definitivo, proponendosi come obiettivo non la riduzione, ma l'annullamento dei margini di abusivismo, andando incontro in modo chiaro e risolutivo alla meritoria azione di controllo svolta dalle forze dell'ordine.

Null'altro, quindi, con la richiesta modifica, che l'inserire nella categoria dei giochi d'azzardo tutti quei giochi a premi che consentono una vincita superiore ai premi ammessi secondo norma, come da vincolante impegno assunto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, nel comma 1, il primo ed il secondo capoverso sono sostituiti dai seguenti:

«Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, meccanici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa, ossia muniti di meccanismi atti a registrarla o prevederla o consentirla in forma reale o puramente virtuale, quelli che prevedono o consentono vincite per quantità o valore superiori a quanto per legge stabilito o che prevedono o consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, meccanici ed elettronici da puro svago e divertimento quelli che, finalizzati unicamente al trattenimento, possono concedere in premio all'abilità espressa solo il prolungamento del gioco tramite *extend-time* o ripetizione di partita obbligatoriamente da proporsi e consumarsi all'interno del gioco stesso.

Si considerano apparecchi a premio quegli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, meccanici ed elettronici in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio.

Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere:

a) in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;

b) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non

convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola «semiautomatici» è aggiunta la parola «, meccanici»;

b) al comma 2, dopo la parola «semiautomatici» è aggiunta la parola «, meccanici» e dopo la parola «abilità» sono aggiunte le parole «a premio».

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le attività di produzione e di importazione di apparecchi e congegni meccanici ed elettronici, automatici e semiautomatici per il gioco di abilità e intrattenimento finalizzati al puro svago provvisti unicamente della possibilità di prolungamento giochi sono sollevate dagli obblighi derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo».